

**27. Mancate iniziative e non inventariamento dei fascicoli da parte dei vertici della magistratura militare al momento dell'emersione dell'archivio.**

Nel corso della trattazione afferente alle circostanze del rinvenimento dei fascicoli si è detto in maniera diffusa circa l'atteggiamento assunto dalla magistratura militare nel 1994, allorché venne alla luce l'archivio di che trattasi.

Ed infatti nel corso delle audizioni, che hanno riguardato tutti i magistrati militari che all'epoca ebbero un ruolo diretto sia nel rinvenimento, sia nelle decisioni che ne seguirono, si è potuta cogliere la tendenza a mantenersi quanto più possibile estranei alla vicenda, quasi in un tentativo di appannare e scaricare le pesanti responsabilità dell'istituzione cui appartengono.

Nel contempo è però emerso con sufficiente chiarezza come la complessiva problematica fosse stata ampiamente – e forse volutamente – sottovalutata; in altre parole si è avuta chiaramente l'impressione che quando furono riportati alla luce un così numero rilevante di procedimenti, afferenti a crimini gravissimi che per quasi mezzo secolo erano stati deliberatamente sottratti all'azione della giustizia, non ci sia stato un comportamento parametrato alla gravità del fenomeno e si sia voluto considerare quelle carte alla stregua di vecchi fascicoli, su cui la giustizia – per tanto tempo negata – non aveva ulteriore spazio per agire.

In questo contesto l'invio non ha rappresentato nulla di più che un ossequio formale alla procedura, tardivo e limitato a quei fascicoli per cui non vi era possibilità di conclusione alternativa.

Tuttavia, anche prescindendo da questo atteggiamento per così dire "minimalista", non certo encomiabile, ciò che si rileva concretamente è il comportamento dei protagonisti della vicenda, contrassegnato da scorrettezze e ripetute omissioni, che appaiono tanto più gravi se si considera le alte funzioni che detti personaggi ricoprivano e tuttora ricoprono.

Si fa ovviamente specifico riferimento all'operato del dott. Alfio Massimo Nicolosi (all'epoca sostituto presso la Procura Generale d'Appello ed attualmente Presidente della Corte Militare d'Appello) e del dott. Vindicio Bonagura (all'epoca sostituto presso la Procura Generale di Cassazione ed attualmente Procuratore Generale d'Appello), che hanno concretamente provveduto ad esaminare i singoli fascicoli e ad assumere le conseguenti decisioni. Ma ci si riferisce anche all'operato del dottor Giuseppe Scandurra (all'epoca Procuratore Generale d'Appello ed attualmente Procuratore Generale di Cassazione), che tanta parte prese nella vicenda, anche assumendo singolari iniziative in ordine ad alcuni dei fascicoli in questione.

Vale la pena ricordare che queste vicende sono state dalla Commissione sottoposte al vaglio della magistratura ordinaria – vedremo con quali esiti – mediante l’invio di apposita di una nota, in data 15.12.2004, esplicativa dei fatti, così come sono emersi nel corso della presente indagine parlamentare.

L’operato dei magistrati militari è stato inoltre vagliato dal Consiglio della Magistratura Militare, che ha autonomamente avviato un’indagine conoscitiva, essendo stato sollecitato dagli stessi magistrati, i quali, ritenendosi denigrati da alcuni articoli di stampa hanno chiesto di essere tutelati.

Anche in questo caso vedremo più oltre a quali conclusioni sia approdato il Consiglio, precisando sin da ora, tuttavia, che la Commissione, dopo avere ricevuto la delibera conclusiva, ha disposto l’audizione del dottor Nicola Marvulli, Primo Presidente della Corte di Cassazione, e Presidente del Consiglio della Magistratura Militare, che ha consentito di dare una lettura più approfondita delle conclusioni riportate sulla delibera; ciò dovendosi tenere nel debito conto l’incontrastabile autorevolezza della fonte da cui promanano tali valutazioni.

Procedendo per ordine, sarà utile in primo luogo evidenziare sotto quali profili la condotta dei magistrati militari in questione si appalesi connotata da manchevolezze o scorrettezze.

Si tratta di aspetti su cui, nel corso dell’inchiesta parlamentare, la Commissione si è più volte soffermata, soprattutto durante le audizioni dei diretti interessati, senza tuttavia ottenere dagli stessi spiegazioni convincenti circa il loro *modus operandi*.

In primo luogo risulta eclatante come all’atto del rinvenimento dei fascicoli, il cui occultamento rappresentava senza ombra di dubbio fatto di rilevanza penale, né i dirigenti degli uffici interessati, né i magistrati che ebbero ad occuparsene ritennero di informare l’autorità giudiziaria ordinaria competente *ratione loci*, ovvero la Procura della Repubblica di Roma.

Sul punto gli auditi si sono limitati a rilevare che, se erano stati commessi dei reati – dato su cui non pare possano esservi dubbi – si trattava di fatti molto risalenti i cui probabili responsabili non erano più in vita.

Non vi è chi non veda come si tratti di un argomento assolutamente privo di pregio, se è vero come è vero, che detta valutazione non spetta certo alla magistratura militare e meno che meno agli uffici di secondo grado e di legittimità e che comunque si fonda su una petizione di principio, in quanto, allora come ora, non è possibile escludere a priori che vi siano state più persone che abbiano agito in tempi diversi.

Ma vi è un secondo aspetto, se possibile ancora più grave, su cui si rileva una gravissima mancanza e che solo in parte è legato al primo.

Infatti, all'atto del ritrovamento dei fascicoli, nessuno ha provveduto a redigere un inventario, un verbale, un atto che consentisse la ricognizione precisa del materiale presente nell'archivio; il fatto poi che non sia stata notiziata l'autorità giudiziaria ordinaria ha ovviamente impedito che sulle carte e sui luoghi ove erano state occultate fosse posto apposito vincolo reale.

Le conseguenze non sono di poco conto, innanzitutto perché, ove fosse stato apposto il sequestro sulla stanza e sui documenti, oggi avremmo la certezza del luogo e delle condizioni in cui furono ritrovati, aspetti su cui come si è visto si sono rilevate notevoli discrepanze.

Ma soprattutto detto vincolo, così come la semplice redazione di un inventario, avrebbe consentito di avere esatta cognizione del materiale ritrovato, sia per quanto riguarda i fascicoli processuali, sia per quanto riguarda l'ulteriore carteggio, di carattere amministrativo, che come hanno riferito sia il dottor Nicolosi, che il dottor Conte (cfr. audizioni citate al paragrafo 26) era pure presente.

Gli auditi (cfr. audizioni di Maggiore, Scandurra, Nicolosi, Bonagura, Bianchi e Conte, citate al paragrafo 26) hanno giustificato la mancanza redazione di un inventario col fatto che l'elenco completo dei fascicoli si evinceva dal registro, ritrovato contestualmente agli stessi e che comunque si è provveduto a redigere un verbale conclusivo dei lavori della cosiddetta "commissione mista", incaricata di esaminare gli incartamenti, da cui si evince quali documenti sono stati analizzati e le conseguenti determinazioni assunte in merito agli stessi.

Per quanto riguarda il primo aspetto, trattasi all'evidenza di argomento che non convince, poiché il registro in questione conteneva l'elenco di un numero di procedimenti molto più ampio (per la precisione risultano annotati 2274 procedimenti) rispetto a quelli rinvenuti nel 1994, in quanto molti di essi — come si visto nella sezione della presente relazione dedicata all'argomento — furono definiti in altro modo nel corso degli anni; inoltre nel registro non vi era certo l'indicazione del carteggio di carattere non giudiziario che si trovava insieme ai fascicoli e di cui tuttora non si ha compiuta conoscenza.

Ne consegue che non si può di certo fare affidamento su quel documento per una precisa classificazione del materiale rinvenuto.

Né si può considerare il verbale conclusivo dei lavori della "commissione mista" come atto che possa in qualche modo supplire al mancato inventariamento delle carte, non solo perché è stato redatto dopo un notevole lasso di tempo (20 maggio 1995), rispetto al momento in cui i fascicoli furono riesumati, ma anche perché la estrema concisione dello stesso non consente di trarne se non indicazioni estremamente generiche.

A riprova se ne riporta qui di seguito il testo:

#### VERBALE CONCLUSIVO

*dei lavori della Commissione composta dai dottori Alfio Massimo Nicolosi, sostituto procuratore generale militare anziano presso la Corte militare di Appello, Vindicio Bonagura, sostituto procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, Francesco Conte, direttore di cancelleria della Procura generale militare presso la Corte militare di Appello.*

*Essendo stati rinvenuti nel corso dell'anno 1994, presso l'archivio dei Tribunali militari soppressi numerosi fascicoli relativi a crimini di guerra in ordine ai quali era stata disposta, negli anni compresi tra il 1950 e il 1960, la provvisoria archiviazione, a seguito di delega del Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione e del Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello, è stata costituita la Commissione sopra precisata, incaricata di esaminare gli atti rinvenuti e di trasmetterli, ove fossero ravvisabili estremi di reato, alle competenti Procure militari.*

*La predetta Commissione ha iniziato i propri lavori il 7 novembre 1994 e li ha conclusi il 26 maggio 1995.*

*Numerosissimi fascicoli (la gran parte dei quali, però, a carico di ignoti) contenevano denunce per crimini di guerra anche di rilevante gravità. Detti fascicoli sono stati trasmessi alle Procure militari competenti in ragione del "locus commissi delicti". I fascicoli, in base a tale criterio, sono stati trasmessi a tutte le Procure militari (il maggior numero di essi concerneva le Procure militari di Padova, Torino, La Spezia e Roma), eccetto quella di Cagliari (per ciò che riguarda la Sardegna non sono state rinvenute denunce per crimini di guerra).*

*Di tutti gli atti trasmessi sono state estratte fotocopie, di cui è stata disposta la conservazione presso l'Archivio storico della Procura generale militare presso la Corte militare di appello.*

*In ordine ad alcuni fascicoli si è accertato che erano stati già svolti i relativi procedimenti con emissione di sentenze definitive in alcuni casi da parte dell'Autorità giudiziaria militare e in altri casi da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Per quanto concerne questi ultimi è stata disposta l'archiviazione presso il predetto Archivio storico; i fascicoli relativi a procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria militare sono stati trasmessi ai Tribunali Militari che avevano emesso le sentenze per unione agli atti, previa estrazione di fotocopie degli stessi, ed archiviazione di tali fotocopie presso l'archivio storico.*

*Numerosi incartamenti, infine, contenevano corrispondenza d'ufficio senza alcun riferimento a specifici fatti criminosi; di essi si è disposta l'Archiviazione presso l'Archivio storico.*

Si è ritenuto di riprodurre integralmente il suddetto verbale, cosicché risulti con estrema evidenza come esso non fornisca dati precisi in ordine alla documentazione, ma neppure in ordine alla scansione dell'attività di vaglio dei fascicoli da parte della commissione.

Ciò è tanto più grave se si considera il notevole lasso di tempo intercorso tra il rinvenimento degli stessi (maggio–giugno 1994), l'inizio dei lavori della commissione mista (7 novembre 1994) e la conclusione degli stessi, con conseguente invio delle *notitiae criminis* alle procure competenti (26 maggio 1995).

Anche questo aspetto è stato approfondito dalla Commissione, nel corso delle audizioni del dottor Nicolosi e del dottor Bonagura, i quali – pur ammettendo che trattasi di un lasso di tempo non breve – hanno affermato che la tempistica è stata necessitata dagli ulteriori impegni dei rispettivi uffici, che consentivano di dedicare a detta attività non più di un mattinata alla settimana.

Anche in questo caso emerge con singolare evidenza la sottovalutazione del fenomeno, che in quel momento poteva e doveva essere considerato come una priorità assoluta.

Del resto appare particolarmente significativa la valutazione di un tale *modus operandi* da parte del Primo Presidente della Corte di Cassazione e Presidente del Consiglio della Magistratura Militare, che è stato audito dalla Commissione, in relazione all'ulteriore indagine conoscitiva disposta dall'organo di autogoverno, nel corso della primavera scorsa.

Della stessa si dirà diffusamente più oltre, ma per ora preme sottolineare come, sul punto il Presidente Marvulli si sia così espresso: *“Certo, da magistrato, mi stupisce il fatto che, all'atto di un rinvenimento di fascicoli in un armadio, non si sia provveduto immediatamente a redigere un verbale, dal quale risultasse quale fosse il contenuto di quei fascicoli. Dopo di che, si sarebbero dovuti adottare i relativi provvedimenti di competenza. Quali provvedimenti di competenza? Per esempio, la trasmissione delle carte a chi era competente”* (cfr. audizione del 11.10.2005).

In conclusione va sottolineato che non sono soltanto gli aspetti fin qui trattati a sollevare pesanti perplessità circa l'operato della magistratura militare coevo e successivo alla scoperta dell'archivio; vi sono infatti altre vicende, molto più complesse, di cui si farà qui solo un breve cenno, e che saranno partitamente affrontate in un apposita sezione della presente relazione.

Ci si riferisce al fatto che non tutti i fascicoli rinvenuti nel noto archivio di Palazzo Cesi nel 1994 siano stati puntualmente trasmessi ai titolari dell'azione penale: taluni di essi sono stati ulteriormente trattenuti presso quella sede e, in tal modo, si è impedito che la totalità delle denunce per crimini di guerra pervenisse negli uffici competenti per la trattazione dei procedimenti.

In particolare, tale omissione ha riguardato, da un lato 202 fascicoli relativi a fatti criminosi commessi fra il 1943 ed il 1945 ad opera, per lo più, di appartenenti a formazioni della Repubblica Sociale di Salò; dall'altro 71 fascicoli sempre relativi a crimini di guerra, rispetto ai quali i due magistrati militari incaricati dell'esame degli atti (dottor Nicolosi e dottor Bonagura) decretarono un "*non luogo a provvedere*" e conseguentemente non trasmisero i fascicoli agli organi inquirenti competenti.

A queste vicende si aggiunga quella relativa alla cosiddetta "indagine storico-giudiziaria" condotta dal dottor Scandurra in relazione ai 202 fascicoli più sopra citati, impiegando uomini e mezzi dell'ufficio e provvedendo a portare con sé i suddetti incartamenti, all'atto del suo trasferimento presso la Procura Generale di Cassazione.

**28. La decisione di procedere ad inviare alle competenti Procure militari territoriali i fascicoli rinvenuti, assunta dai Procuratori Generali presso la Corte di Cassazione e presso la Corte Militare d'appello, con conseguente costituzione della cosiddetta "commissione mista". I tempi di invio dei fascicoli.**

Si è già fatto sommariamente cenno, nel corso della precedente trattazione, alle decisioni assunte dai Procuratori Generali Maggiore e Scandurra, successivamente al rinvenimento dell'archivio e riguardanti appunto la destinazione dei fascicoli che di esso facevano parte.

In particolare ne hanno diffusamente riferito gli stessi Maggiore e Scandurra, nonché gli altri protagonisti della vicenda, ovvero il dottor Nicolosi ed il dottor Bonagura, chiamati a far parte della cosiddetta "commissione mista", unitamente al funzionario di cancelleria Conte e, oltre a quest'ultimo, il colonnello Bianchi (si vedano sul punto le audizioni già citate al paragrafo 26).

Sostanzialmente gli stessi hanno dichiarato che, una volta ufficializzato il ritrovamento dei fascicoli, vi fu uno scambio di missive tra i due Procuratori, mediante le quali si segnalava, reciprocamente, l'esigenza di vagliare questo materiale e, conseguentemente, di assumere le iniziative ritenute più idonee.

Nello specifico, il dottor Maggiore, in data 24 giugno 1994, inviava a Scandurra una missiva in cui, dopo averlo sollecitato ad effettuare ricerche nell'ambito dei propri archivi, al fine di verificare l'esistenza di documentazione afferente ai crimini di guerra, concludeva nel modo seguente : *"(...) nel caso di tale disposizione, Ella —o il sostituto incaricato— potrebbe avere affiancamento, se crede, da parte di un magistrato di questo G.U. e ciò per la possibilità di qualche profilo di mio interesse a conoscere eventuali elementi, che ancora oggi non sia da escludere del tutto data la suddetta —pur diversa— posizione della Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare, quale ufficio del P.M. di legittimità che ha preceduto questa Procura generale presso la Cassazione."*

In sostanza Maggiore, che come si ricorderà già sapeva dell'esistenza dei fascicoli, in quanto siamo in epoca successiva alla scoperta degli stessi da parte del colonnello Bianchi, ha riferito di avere offerto la propria collaborazione a Scandurra, sentendo la responsabilità del ritrovamento e delle incombenze che, in conseguenza di esso, sarebbero venute a gravare sulla Procura generale militare d'Appello.

Scandurra rispose a Maggiore con una missiva datata 4 luglio 1994, del seguente tenore: *"In riferimento al foglio (...), comunico di aver già disposto ricerche nei registri e negli archivi di questa Procura generale militare in relazione ai carteggi e*

*nei locali ora di questo ufficio a seguito (...). Ho incaricato il sostituto procuratore generale militare anziano, dottor Nicolosi, di seguire attentamente l'intera questione. La prego pertanto, nell'ambito di una reciproca collaborazione, di voler comunicare l'eventuale disponibilità del magistrato di codesto generale ufficio che ella ritenga di nominare da affiancare nel lavoro predetto al designato sostituto procuratore generale militare”.*

A seguito della comunicazione pervenuta da Scandurra, che accettava - anzi sollecitava- la proposta di collaborazione da parte di Maggiore per effettuare il vaglio degli incartamenti rinvenuti, questi, il giorno successivo, 5 luglio 1994, incaricò il dottor Bonagura, sostituto anziano presso la Procura generale militare di Cassazione, affinché svolgesse detto compito, unitamente al rappresentante della Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello, dottor Nicolosi, con una comunicazione inviata per conoscenza anche a Scandurra, del seguente tenore: *“La prego di volersi occupare, con i contatti del caso, dei necessari interventi per conto di questo G.U. in ordine al contenuto della mia nota 24.06.94, n. 31/R, al Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare d'Appello e del riscontro da questi datomi, con la sua 4 c.m., n. 025/R/CONT, note che, entrambe, Le rimetto in copia.*

*Nella presente delega è implicita, ovviamente, la facoltà d'adottare ogni eventuale provvedimento che, di conseguenza, possa rivelarsi pertinente al risultato, se del caso, dei detti interventi”.*

Fin qui, come si può vedere, non si fa ancora specificamente menzione della cosiddetta “commissione mista”, la cui costituzione tuttavia risulta ufficialmente dagli atti.

Innanzitutto, come si è visto, alla stessa si fa riferimento proprio nel verbale conclusivo dei lavori, il cui testo integrale è stato riportato al precedente paragrafo 27.

Non solo, ad essa fanno espresso riferimento tutti coloro che hanno preso parte alla vicenda, nel corso delle audizioni che sono state più volte richiamate.

Lo stesso Scandurra innanzi al consiglio della Magistratura Militare fece esplicito riferimento alla “commissione mista”, mentre durante l'audizione presso questa Commissione, ha affermato che, per quanto lo riguarda, si limitò a delegare il dottor Nicolosi per il ritrovamento di questi atti e per quant'altro egli ritenesse di dover provvedere; a lui si è poi aggiunto anche il sostituto nominato dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Entrambi avrebbero dovuto agire di comune accordo o, quanto meno, l'uno avrebbe dovuto essere di ausilio all'altro.

Pertanto Scandurra, secondo questa nuova versione, afferma che non si trattava di una commissione e che non poteva trattarsi di una commissione perché non c'era alcuna normativa di legge che la prevedesse.



Detta parziale correzione va senza dubbio addebitata al fatto che più volte nel corso dell'inchiesta parlamentare, si è rilevata l'anomalia della costituzione di un detto organismo, esulante da qualsivoglia previsione procedurale ed ordinamentale.

Del resto che questo sia stato l'intendimento del dottor Scandurra nel corso delle sue audizioni innanzi alla Commissione, risulta chiaro se solo si pone mente alla vicenda afferente alla relazione di minoranza che egli — quale componente di diritto del Consiglio della Magistratura Militare — aveva proposto fosse acquisita agli atti dall'organo di autogoverno, all'esito della prima indagine conoscitiva condotta sulla vicenda *de qua*. Orbene il dottor Scandurra nel fornire copia di detta relazione a questa Commissione, ha provveduto a sostituire, rispetto al testo originario, l'espressione "commissione mista", con quella "magistrati designati".

La deduzione che ineludibilmente la Commissione ha tratto è che si sia di fronte ad un *modus operandi* della Magistratura Militare connotato da gravi e ripetute irregolarità, in quanto svincolato dalla disciplina di riferimento.

E proprio per questo motivo su questa vicenda — come su tutto l'operato dei magistrati che si sono occupati dei fascicoli relativi ai crimini di guerra, ritrovati nel 1994 — ha ritenuto di notificare anche la magistratura ordinaria.

Infatti, nella seduta del 15 dicembre 2004, ha unanimemente deliberato l'invio alla Procura della Repubblica di Roma di 273 fascicoli — dei quali si dirà diffusamente in apposita sezione — sottoponendo così complessivamente la questione al vaglio dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Contestualmente la Procura romana veniva notificata anche in relazione alle modifiche apposte dal Procuratore Scandurra alla copia della relazione di minoranza che egli depositò al Consiglio della Magistratura Militare, nel corso della prima indagine conoscitiva, prima di fornirla a questa Commissione.

Entrambe i procedimenti si sono conclusi con provvedimenti di archiviazione emessi dal Giudice per Indagini Preliminari di Roma, in data 21.06.2005 e 23.06.2005, su conformi richieste della Procura formulate in data 09.05.2005 ed in data 10.05.2005.

Ciononostante la motivazione dei provvedimenti in questione appare significativa al fine di attuare una compiuta valutazione circa la regolarità degli atti assunti e dei comportamenti adottati dalla Magistratura Militare.

Per il momento si farà esplicito riferimento unicamente alla questione afferente alla creazione della "commissione mista", con il compito, come si è già più volte ripetuto, di fare una ricognizione del materiale rinvenuto ed individuare i provvedimenti da adottare.

Sul punto la valutazione effettuata dal Pubblico Ministero precedente — puntualmente condivisa dal G.I.P. — può riassumersi nel passaggio testuale di seguito riportato:

*“fondate perplessità devono avanzarsi rispetto a tale quanto meno irrituale modus agendi, che non trova il conforto delle norme del codice di rito. A tacer d’altro, anche a non voler considerare la ritualità (o piuttosto l’irritualità) della nomina della cosiddetta commissione mista, risulta indubbiamente stravagante rispetto ai principi del codice di rito (rectius, dello stesso ordinamento processuale) che una commissione di tale genere, di incerta qualificazione (ma certamente non tale da poter assumere il ruolo ed i poteri di organo giurisdizionale), abbia potuto adottare provvedimenti di natura oggettivamente giurisdizionale, quale quello del ‘non luogo a provvedere. È, in relazione ai n. 273 fascicoli che non si è inteso rimettere alla A.G. competente (per le ragioni di cui supra)...astrattamente, il fatto potrebbe essere qualificato anche in modo penalmente rilevante, richiamando le norme incriminatrici di cui all’articolo 323 c.p. o di cui all’art 347c.p.(...)” (cfr. doc. 98).*

Nel prosieguo del provvedimento il Pubblico Ministero chiarisce le ragioni per cui, in concreto si deve escludere che i fatti in questione rivestano rilevanza penale, ovvero, da un lato il tempo trascorso e quindi l’intervenuta prescrizione, e dall’altro la mancanza del dolo qualificato, elemento imprescindibile nella fattispecie delittuose ipotizzate.

Rimane però un’ombra pesante sulle determinazioni assunte dai magistrati militari, che non può non portare ad interrogarsi su detta istituzione.

Ma vi è di più. Ed infatti la vicenda che di qui a poco si verrà esponendo comprova la rilevanza dei fatti descritti e, nello stesso tempo, li connota in maniera ancor più grave.

Ci si riferisce, nello specifico ad un episodio che riguarda solo il dottor Giuseppe Scandurra, attualmente Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione.

Con nota del 13 luglio 2004, il dottor Giuseppe Scandurra, nel dare corso ad una richiesta formulatagli dalla Presidenza di questa Commissione, inviava copia di quella che egli aveva indicato come una proposta di relazione conclusiva dell’indagine conoscitiva disposta dal Consiglio della Magistratura Militare “per stabilire le dimensioni, le cause e le modalità della provvisoria archiviazione e del trattenimento nell’ambito della Procura Generale presso il Tribunale Supremo Militare dei procedimenti per crimini di guerra”, da lui stesso presentata allo stesso Consiglio il 23 febbraio 1999.

La copia in realtà risultava modificata nel contenuto, rispetto a quella effettivamente presentata presso il Consiglio (ed ivi non approvata, né formalmente acquisita), che peraltro risulta essere stata inviata, dallo stesso Scandurra, per conoscenza anche al Ministro della Difesa.

In particolare, prescindendo da alcune correzioni afferenti ad errori di ortografia, la copia inviata alla Commissione, presentava la sostituzione, in più parti, del riferimento alla “commissione mista”, con generico riferimento ai due magistrati incaricati dai due uffici.

Del resto lo stesso dottor Scandurra, con nota del 2 ottobre 2004, dava atto della difformità tra i due testi ed inviava alla Commissione il testo originale.

Orbene sul punto, ancora una volta, è significativa la valutazione del Pubblico Ministero, che innanzitutto ritiene l’alterazione del testo *‘senz’altro significativa, a fronte delle perplessità e dei dubbi insorti all’interno della Commissione parlamentare circa la legittimità dell’affidamento dell’incarico ad un organo non previsto dalle norme processuali (...)’*, quindi prosegue ritenendo come sia *“comprensibile la correzione ove si consideri che proprio sulla commissione mista (la cui sostituzione, va detto per incidens, non è revocabile in dubbio, ove si consideri, a tacer d’altro, il verbale conclusivo dei lavori, redatto dai componenti della medesima, in data 30 maggio 1995, laddove in premessa, si fa riferimento proprio alla costituzione della commissione de qua, ‘a seguito di delega del Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione e del Procuratore Generale Militare di Appello) si sono basate non infondate critiche espresse da diversi parlamentari nel corso delle audizioni tenutesi presso la Commissione parlamentare d’inchiesta”* (cfr. doc. 98).

Anche in questo caso la rilevanza penale viene esclusa in quanto si ritiene plausibile la giustificazione fornita dal dottor Scandurra alla Commissione, prima (che sul punto ha disposto una nuova audizione dello stesso in data 20.10.2004) ed al Pubblico Ministero procedente poi, ovvero che il testo inviato alla Commissione non voleva essere l’originale depositato al Consiglio delle Magistratura Militare, bensì una copia dello stesso, autonomamente ricostruita, mediante il recupero del *file* originario, che era stato nel frattempo oggetto di manipolazioni.

Non è questa la sede per valutare la verosimiglianza dell’assunto, né è incombente di questa Commissione farlo, tuttavia ciò che appare in maniera indubitabile è il fatto che quella correzione non fu certo casuale, bensì dettata dall’intento da parte del Procuratore Scandurra, in qualche modo, di “allinearsi” ai doverosi rilievi effettuati dalla Commissione, rendendosi evidentemente conto della loro ineludibilità.

Rimangono anche in questo caso le forti perplessità sul modo di operare e, più in generale, sul modo di concepire ed interpretare il proprio ruolo da parte dei vertici della odierna magistratura militare.

Del resto si è già detto delle motivazioni che hanno portato ad escluderne la rilevanza penale, mentre, sotto altri profili, basterà citare quanto espresso in maniera eloquente

dal Primo Presidente della Cassazione e Presidente del Consiglio della Magistratura Militare, nel corso della sua audizione, laddove ha affermato che *‘Di tutto questo è costantemente informato l’organo che può promuovere l’azione disciplinare, vale a dire il ministro della difesa. Il Consiglio della magistratura militare non può proporre un’iniziativa autonoma in materia di procedimento disciplinare. Possiamo soltanto segnalare i fatti ed attenerci alle scelte discrezionali, anche perchè l’azione disciplinare è discrezionale in Italia, e non obbligatoria, al pari dell’azione penale’* (cfr. audizione dell’11.10.2005).

**29. Reazioni dei destinatari dei fascicoli ed attività successiva.**

Si è già detto *supra* (v. paragrafo 27) in ordine ai tempi impiegati dalla cosiddetta “commissione mista” per procedere ad esaminare i fascicoli oggetto dell’archivio *de quo*, lavoro che si è protratto appunto dal 7 novembre 1994 -data in cui la commissione ha iniziato i lavori- al 26 maggio 1995, data riportata nel verbale conclusivo delle operazioni compiute. A questo notevole lasso di tempo si sono ovviamente poi aggiunti i tempi tecnici per procedere materialmente ad inviare le carte alle Procure Militari territorialmente competenti.

Le Procure Militari che risultarono *ratione loci* destinatarie degli incartamenti furono quelle di Padova, Verona, Torino, La Spezia, Roma, Bari e Palermo.

Non è dato sapere se ed in che termini la vicenda fosse trapelata, anche solo all’interno della magistratura militare, ma è verosimile ritenere che si sia tentato di mantenere sulla stessa il massimo riserbo.

Ciò infatti si evincerebbe dalla reazione di due esponenti della magistratura che, venuti a conoscenza di tale fenomeno ed avendone evidentemente compreso le dimensioni e la gravità, hanno ritenuto di sollevare il problema e di far sì che di esso si occupasse il Consiglio della Magistratura Militare, il quale, sorprendentemente fino ad allora era stato assolutamente passivo, nonostante sia alquanto difficile ritenere che ne fosse all’oscuro, non foss’altro per la contiguità spaziale della sede rispetto al luogo di rinvenimento dei fascicoli (il CMM infatti ha sede proprio a Palazzo Cesi).

Con nota in data 19 marzo 1996 il dottor Antonio Sabino, all’epoca componente del Consiglio della Magistratura Militare, segnalava che, secondo un servizio de *L’Espresso* in edicola, “una gran quantità di procedimenti penali relativi a gravi reati commessi in Italia dalle truppe germaniche nel corso del secondo conflitto mondiale sarebbero stati trattenuti presso vari uffici giudiziari militari nella posizione di archiviazione provvisoria, o comunque non avrebbero seguito il regolare corso per l’”identificazione dei responsabili. In alcuni casi...si sarebbe proceduto all’archiviazione nonostante l’identità ed anche la residenza degli autori di siffatti crimini risultasse già dagli atti...”. Concludeva con la richiesta di approfonditi accertamenti “allo scopo di verificare l’eventuale coinvolgimento nella vicenda di magistrati militari ancora in servizio”.

Con nota in data 15 aprile 1996 il magistrato militare dottor Sergio Dini, sostituto procuratore presso il Tribunale Militare di Padova, denunciava al Consiglio della Magistratura Militare che, a partire dal novembre 1994, erano cominciati a giungere alla Procura -provenienti dalla Procura Generale presso la Corte Militare d’Appello-

dei fascicoli processuali, che nell'aprile 1996 avevano raggiunto il numero di sessanta circa, concernenti episodi verificatisi nel corso della seconda guerra mondiale in Italia, tra i quali *“numerosi, quelli in cui vi sono indicazioni nominative precise circa i soggetti ritenuti i responsabili degli episodi criminosi”*.

Il dottor Dini segnalava che analogo flusso di incarti processuali si era verificato in direzione di altre Procure Militari e che nei fascicoli figurava un provvedimento di *archiviazione provvisoria* del Procuratore Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare.

Segnalava inoltre che gli incartamenti in molti casi comprendevano verbali di informazioni raccolte da Commissioni anglo-americane di inchiesta sui crimini di guerra, atti questi ultimi che non erano nemmeno stati tradotti

Il magistrato manifestava, infine, disagio e perplessità in ordine al *significato e produttività* di iniziative giudiziarie concernenti episodi così remoti nel tempo e chiedeva un'indagine conoscitiva, volta a stabilire l'entità del fenomeno, le ragioni e le responsabilità dell'impropria giacenza in archivio, per circa mezzo secolo dei fascicoli, nonché le modalità della *riesumazione* e della recente trasmissione degli stessi alle Procure Militari.

Come si vedrà più oltre il Consiglio, con delibera del 7 maggio 1996, ha istituito un'apposita Commissione, ex art. 30 del regolamento interno interno, con il compito di stabilire *“le dimensioni, le cause e le modalità del fenomeno”*.

Nell'apposita sezione saranno analizzate le modalità di conduzione e le conclusioni dell'inchiesta. Per il momento preme sottolineare come l'iniziativa sia stata intrapresa con notevole ritardo e solo su impulso esterno, conseguente alla propalazione della notizia del rinvenimento mediante gli organi di stampa.

Del resto il dottor Dini — che ha anche rivestito la carica di Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Militari- nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione (cfr. audizione del 17.05.2005), ha avuto modo di chiarire ulteriormente il proprio pensiero sulla vicenda affermando che, anche dal 1994 in avanti c'è stata una sottovalutazione del fenomeno, nel senso che, quando nel 1994 sono emersi i fascicoli, in realtà, non ci fu alcuna attività concreta da parte degli organi istituzionali preposti alla gestione di tali fascicoli (in particolare, quindi, la procura generale), per cui tutto questo materiale è stato inviato in maniera assolutamente disorganica, senza alcuna visione d'insieme del fenomeno, che è venuta enucleandosi solo successivamente, mediante lo scambio di informazioni tra i vari Uffici di Procura destinatari dei fascicoli

Solo così, ovvero mediante una verifica congiunta delle varie informazioni, si è giunti ad un calcolo che ha rivelato una massa enorme di documenti che erano stati sostanzialmente sottovalutati.

Egli afferma anche che in quel momento, con ogni probabilità, sarebbe stato necessario il rafforzamento di alcuni uffici ed anche della polizia giudiziaria, facilitando le indagini.

Mentre la Procura Generale si è limitata ad inviare i fascicoli e si è successivamente disinteressata di ciò che avveniva nei singoli uffici.

Dini porta anche l'esempio della procura di La Spezia che si è trovata a gestire decine di fascicoli di particolare importanza e solo dopo cinque o sei anni ha istituito una sezione di polizia giudiziaria, con carabinieri che parlavano la lingua tedesca, peraltro su iniziativa del procuratore di La Spezia, senza alcun intervento a livello centrale, neppure da parte del Ministero della difesa, al fine di rafforzare l'aliquota di polizia giudiziaria.

Dini afferma anche che la Procura Generale, quando sulla stampa si diede notizia della vicenda, ovvero nell'estate del 1996, si attivò per mettere un po' in sordina l'accaduto, chiedendo agli organi di sorveglianza di effettuare degli accertamenti tra le personalità militari su coloro che avevano divulgato l'esistenza del famoso armadio e dei presunti insabbiamenti, domandando altresì come mai vi fossero ancora dei fascicoli pendenti (come se si volesse lasciar intendere che i fascicoli arrivati dal 1994 in avanti dovevano essere chiusi nell'estate del 1996).

Egli conclude affermando che traspariva un atteggiamento tendente a frenare le attività.

Le affermazioni del dottor Dini, in una con le reazioni di alcuni magistrati militari, non fanno che fornire ulteriore conferma in ordine a quello che è emerso essere l'atteggiamento volutamente minimalista dei vertici della magistratura militare in ordine all'esistenza ed al rinvenimento dell'archivio.

La Commissione ha anche effettuato una verifica in ordine agli esiti giudiziari dei procedimenti trattati dalle singole Procure.

Si riportano di seguito i dati maggiormente significativi (cfr. docc. n. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92), sottolineando che, nonostante il tempo trascorso e le insormontabili difficoltà nell'effettuare le indagini —che, come si è visto, non hanno trovato considerazione da parte degli uffici di vertice— in alcuni casi è stato possibile avviare le indagini e talora anche celebrare i processi.

Inutile aggiungere come si tratti, allo stato, di un'azione tanto doverosa quanto importante, anche per il valore simbolico che la stessa riveste, ma che ben altri, per quantità ed efficacia, sarebbero stati gli esiti se si fosse proceduto tempestivamente.

Come si è detto si riporta, sommariamente, gli esiti giudiziari comunicati dalle singole Procure.

#### PROCURA MILITARE DI PALERMO

Presso detto Ufficio, dopo il 1944, sono stati iscritti due soli procedimenti penali, entrambi a carico di ignoti militari tedeschi. Entrambi tali procedimenti sono stati conclusi con decreti di archiviazione (ovviamente non irrevocabili) del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Militare di Palermo, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

La prima vicenda processuale, i cui atti sono stati trasmessi alla Procura Militare di Palermo dalla Procura generale militare della Repubblica, in data 21 settembre 1995, è relativa ai delitti di:

- a) violenza continuata mediante omicidio (artt. 81 cpv C.p., 185 e 13 CPMG) di trenta civili italiani che non prendevano parte alle operazioni militari, avvenuto nella provincia di Catania nel mese di agosto 1943;
- b) saccheggio continuato (artt. 81 cpv C.p., 186 e 13 CPMG) commesso nei mesi luglio-agosto 1943, in particolare nella abitazione di FEDERICO Grazia il 4 agosto 1943 in San Giovanni Galerno;
- c) distruzione continuata di edifici (artt. 81 cpv C.p., 187 e 13 CPMG), avvenuta in Catania nei mesi di luglio-agosto 1943.

Tale procedimento è stato iscritto al nr. 40/95/RG Mod. 44. Le generalità delle persone offese dai reati sono indicate, in parte, nel decreto in data 8 maggio 1996 del GIP di Palermo che ha disposto l'archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori dei reati.

La seconda vicenda processuale, i cui atti sono stati trasmessi alla Procura Militare di Palermo dalla Procura generale militare in data 6 febbraio 1996, è relativa ai delitti di:

- a) violenza proditoria continuata in concorso (artt.81 cpv e 110 C.p., 177 e 13 CPMG), ad opera di ignoti militari tedeschi il 14 agosto 1943 in Contrada Chiusa Gesso (ME), in relazione alla uccisione di un civile e sei carabinieri ed al ferimento di altro carabiniere;
- b) saccheggio (art. 186 e 13 CPMG) commesso da ignoti militari tedeschi il 14 agosto 1943 nella abitazione di D'Agostino Matteo in Contrada Chiusa Gesso (ME).

Tale procedimento è stato iscritto al n. 16/96/RG Mod.44. Le generalità delle persone offese dai reati sono indicate nel decreto in data 24 luglio 1996 del GIP di Palermo che ha disposto l'archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori.